

**Roma, 7 aprile 2011**  
**Prot. 208**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 54 / 2011**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**ENERGIA**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**DLgs 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.**

SO a GU n. 71 del 28 marzo 2011

Il Decreto legislativo sulle energie rinnovabili è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta ufficiale n. 71 del 28 marzo ed è entrato in vigore dal 29 marzo.

Oltre a recepire la Direttiva 28/2009, il decreto norma vari aspetti, tra i quali alcuni riguardanti gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni rilevanti (1).

Con tali disposizioni si avvia a compimento anche il percorso della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici il cui decreto di recepimento, il D. Lgs 192 del 2005, aveva lasciato una formulazione ancora da completare per gli aspetti riguardanti l'energia da fonti rinnovabili da usare per il soddisfacimento dei consumi termici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria) ed elettrici degli edifici.

Con l'occasione il decreto va ad abrogare anche precedenti obblighi, non fissati dal d.lgs 192/05, relativi all'installazione di 1 kW di potenza elettrica per ogni nuovo alloggio costruito (comma 289, art. 1, Legge 244/2007) che, dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore dopo ripetuti rinvii.

## **Campo di applicazione**

Per energia da fonti rinnovabili il decreto, all'art. 2, intende: “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Per le nuove costruzioni ed il recupero di edifici di superficie superiore ai 1.000 mq, il decreto norma l'obbligo di utilizzo, a partire dal 31 maggio 2012, mediante fonti rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell'immobile, con percentuali crescenti così cadenzate:

- a) il 20 per cento quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) il 35 per cento quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'energia elettrica vi è obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione  $P=S/K$ , dove K assume i seguenti valori:

a)  $K= 80$ , quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b)  $K= 65$ , quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c)  $K= 50$ , quando la richiesta il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017

(ad esempio per 100 mq di superficie (S), i valori di potenza (P) installata variano da 1,25 kW, a partire dal 31/05/2012, a 1,54, dal 01/01/2014, a 2kW, dal 01/01/2017).

Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici, questi dovranno essere aderenti o integrati ai tetti seguendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

### **Deroghe**

Viene affrontato anche l'aspetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rispettare le percentuali richieste di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un proporzionale miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio previsto dal decreto 192/05, fino ad un massimo del 50% nel caso di totale impossibilità. Detta impossibilità deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica prevista dal DPR 59/2009.

Vengono valorizzate anche le reti di teleriscaldamento cui l'edificio può essere allacciato. In tal caso sono automaticamente soddisfatti gli obblighi per l'energia termica da fonte rinnovabile.

Infine si segnala che le percentuali richieste di energia da fonte rinnovabile sono ridotte del 50% nelle zone A così come definite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, e comunque non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda ed all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

### **Obblighi per edifici pubblici**

Per gli edifici pubblici, (tutti quelli di proprietà di enti pubblici e quindi anche l'ERP) le percentuali di energia da fonte rinnovabile sono incrementate del 10%, ciò per rispondere a quanto previsto dalle direttive sull'efficienza energetica in edilizia che assegnavano alla Pubblica Amministrazione il compito di essere di buon esempio in campo energetico.

Il comma 2 dell'art. 12 precisa che i soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

### **Teleriscaldamento**

L'Art. 22, Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, prevede l'obbligo di dotarsi di specifici Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento per i Comuni con più di 50 mila abitanti. A tal fine, è istituito presso la Cassa conguglio per il settore elettrico un fondo di garanzia alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm<sup>3</sup>, posto a carico dei clienti finali.

## Semplificazioni

Viene introdotta una procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. In base alle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, le procedure sono modulate in autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata o in attività libera, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

L'Art. 5 introduce l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, mentre l'art. 7 stabilisce che, a determinate condizioni, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Biometano ed energia geotermica hanno procedure autorizzative specifiche.

E' previsto (entro il 31/12/2012) il riordino delle normative relative agli oneri e alle diverse garanzie richieste per l'autorizzazione, connessione, ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.

Altra importante previsione è quella che riguarda il riallineamento di eventuali norme regionali e comunali, in materia di fonti rinnovabili in edilizia, ai valori previsti dal decreto nazionale. Ci E' previsto (entro il 31/12/2012) il riordino delle normative relative agli oneri e alle diverse garanzie richieste per l'autorizzazione, connessione, ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.

Altra importante previsione è quella che riguarda il riallineamento di eventuali norme regionali e comunali, in materia di fonti rinnovabili in edilizia, ai valori previsti dal decreto nazionale. Ciò deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, altrimenti si applicano automaticamente le previsioni nazionali.

## Premio di cubatura

Il comma 1 dell'art. 12 (Misure di semplificazione) introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3.

Essendo una previsione specifica legata alle fonti rinnovabili, il bonus non dovrebbe intendersi sostitutivo di eventuali premialità, concesse dai regolamenti locali per gli edifici ad alta prestazione energetica, ma complementare a queste.

## Incentivi

La riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, introdotta dal titolo V attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Le misure individuate mirano all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo del sistema, perseguendo al contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori. Il riordino tiene altresì conto di un criterio di progressività a salvaguardia degli investimenti effettuati, di proporzionalità rispetto agli obiettivi, nonché di flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tener conto dei meccanismi del mercato.

Il Capo II tratta dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi il nuovo "conto energia" che ha suscitato la reazione negativa dei produttori di impianti fotovoltaici per l'attesa rimodulazione degli incentivi.

Il Capo III tratta invece i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che sono incentivati:

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste;

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 29.

L'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione è subordinato all'emanazione dei Decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata Stato Regioni.

Si ricorda che, nei riguardi degli incentivi statali previsti per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, la quota parte relativa ai minimi di legge previsti dal decreto è esclusa dagli incentivi.

### **Certificazione energetica**

Sono parzialmente modificate alcune previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, anticipando anche obblighi previsti dalla nuova direttiva europea 2010/31.


E' previsto che nei contratti di compravendita o di locazione sia inserita una clausola con la quale l'acquirente/conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica dell'immobile che va ad acquistare/locare. Nel caso della locazione tale obbligo sussiste solo se l'immobile è già dotato di certificazione energetica.

Dal 1° gennaio 2012 è fatto obbligo, negli annunci commerciali di vendita di unità immobiliari, di riportare il valore di prestazione energetica.

Tale previsione, che risponde all'avviso motivato della Commissione europea, è un primo passo verso la completa applicazione della direttiva europea 2010/31 (rifusione della direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



Allegato:  
Testo Dlgs 28/2011 e allegati